



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

INDICE

01 Generalità	3
02 Definizioni e Abbreviazioni	4
03 Riferimenti.....	5
04 Struttura organizzativa e operativa.....	5
05 Domanda di certificazione (ingresso al sistema di controllo)	6
06 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari.....	8
07 Documentazione aziendale	9
08 Attività analitica.....	11
09 Verifiche ispettive.....	11
10 Rilascio dei certificati e autorizzazione alla stampa di etichette.....	13
11 Mantenimento della certificazione	15
12 Aziende di importazione	15
13 Procedure di sorveglianza	15
14 Modifiche alle condizioni di certificazione.....	16
15 Sanzioni	16
16 Obblighi contrattuali.....	17
17 Pubblicazioni.....	18
18 Riservatezza e conflitto d'interesse.....	18
19 Rinnovo della attestazione di idoneità.....	18
20 Ricorsi e reclami	18
21 Presentazione ricorsi e reclami	19
22 Iter gestione ricorsi	19
23 Nota alla revisione	19

Questo Regolamento per la certificazione, dell'Organismo di Controllo Suolo e Salute s.r.l., è stato redatto dal responsabile di funzione, è stato verificato dal responsabile qualità ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ha validità dal 01 gennaio 2008, sostituisce qualsiasi documento analogo al precedente ed è l'unico effettivamente operativo.

IL R.AQ

IL PRESIDENTE DI ASS

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL METODO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

01 Generalità

Suolo e Salute s.r.l. (di seguito denominata ASS), in virtù di subentro all'attività di certificazione dell'Associazione Suolo e Salute, è un Organismo di Controllo per l'agricoltura biologica autorizzato con Decreto Ministeriale n. 9697232 del 30 Dicembre 1996 del Ministero delle Risorse Agricole, Ambientali e Forestali.

Lo scopo del presente regolamento è di disciplinare l'attività di controllo e certificazione degli operatori assoggettati ed operanti ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e Reg. CE 1804/99. La certificazione di conformità è rilasciata dopo la valutazione dell'attività ispettiva eseguita secondo l'iter procedurale standardizzato dall'OdC; nonché sulla base di riscontri documentali e sulla valutazione dei risultati di eventuali analisi svolte su campioni di prodotto prelevati nelle aziende assoggettate. La certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica è applicata alle produzioni agricole ed agroalimentari di origine vegetale e/o animale ed i soggetti beneficiari possono essere, nelle varie fasi della filiera, le aziende agricole, di preparazione, di commercializzazione o di importazione. Per prodotto biologico deve intendersi la produzione vegetale e zootecnica ottenuta nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia di produzione agricola ed industriale col "metodo biologico" e l'attività dell'Organismo di Controllo è finalizzata a verificare che vengano rispettate tali norme al fine di offrire la sufficiente garanzia al sistema, nei vari passaggi della filiera, fino al consumatore finale. Suolo e Salute inoltre non svolge, né direttamente né indirettamente tramite società collegate, attività di consulenza nel settore agroalimentare per l'implementazione della documentazione necessaria per gli schemi di certificazione di prodotto.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente regolamento sono tutte le imprese degli operatori economici del settore biologico a tutti i livelli della filiera agroalimentare. ASS opera, sia nel rispetto delle norme previste dal Reg. CEE 2092/91 e Reg. CE 1804/99 e successive integrazioni e modificazioni, sia nel rispetto dei Disciplinari Tecnici interni, che sono integrativi ai contenuti dei Regolamenti Comunitari di cui sopra. Inoltre, ASS, quale OdC accreditato dal SINCERT, opera anche secondo quanto previsto dalla Norma Tecnica UNI EN CEI 45011, per lo schema di certificazione di prodotto da agricoltura biologica.

Prescrizioni generali

ASS fornisce il servizio ispettivo, il rilascio dell'attestazione di idoneità aziendale, l'autorizzazione alla stampe delle etichette e il rilascio del certificato di conformità e/o del certificato di prodotto a tutti i soggetti, imprenditori della filiera agroalimentare, che ne facciano richiesta nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle procedure specifiche di codesto Organismo di Controllo.

Le norme di riferimento devono essere prescritte, certe e note. L'impegno al rispetto delle norme e relative procedure è la base del rapporto tra soggetti ispezionati ed ente di certificazione.

02 Definizioni e Abbreviazioni

ASS: *Suolo e Salute Srl*

AZIENDA IDONEA: azienda che soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico e quindi entrare nel sistema di controllo.

AZIENDA NON IDONEA: azienda che NON soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico ed quindi entrare nel sistema di controllo.

AZIONE PREVENTIVA: provvedimento che l'azienda deve adottare per essere considerata e mantenuta idonea ad operare nel sistema di controllo.

AZIONE CORRETTIVA: provvedimento che l'azienda deve adottare per risolvere una condizione di non conformità rilevata dal tecnico ispettore o dall'ufficio di ASS o dalla pubblica vigilanza.

ATTESTATO DI IDONEITÀ: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo di ASS, per la specifica attività notificata.

CAMPIONE: quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo appezzamento o partita, suddivisa in almeno tre aliquote simili tra loro di quantità minima sufficiente alla determinazione analitica.

CdA: Consiglio di Amministrazione.

CTD: Comitato Tecnico di delibera.

CTR: Comitato Tecnico di ratifica.

ATTESTATO/CERTIFICATO DI CONFORMITÀ: documento che attesta l'inserimento dell'operatore nel sistema di controllo di ASS, e che contiene l'elenco dei prodotti certificati. Il Certificato di Conformità, rappresenta la licenza concessa da ASS, e permette all'operatore di rilasciare le dichiarazioni di conformità.

CERTIFICATO DI PRODOTTO/TRANSAZIONE: documento che attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente in agricoltura biologica.

CERTIFICATO DI CONTROLLO PER L'IMPORTAZIONE: documento che attesta che un quantitativo definito di prodotto, oggetto di una spedizione da un paese terzo verso la Comunità Europea o da un paese della Comunità Europea verso la Confederazione Svizzera, è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente in agricoltura biologica.

CONFORMITÀ: rispondenza di un prodotto, processo o servizio a requisiti specificati nella norma o nelle procedure.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: documento con cui un fornitore dà assicurazione scritta che un lotto identificabile e rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti specificati sul certificato di conformità.

DIFFIDA: richiamo ultimativo scritto a rimuovere una non conformità.

DR: *direzione regionale di ASS.*

DT: *direzione tecnica di ASS.*

ESCLUSIONE DAL SISTEMA DI CONTROLLO: cancellazione dell'operatore dal sistema di controllo per un tempo non inferiore ad un anno, per la cui riammissione deve essere presentata una nuova domanda (prima notifica con ritorno in conversione degli appezzamenti se trattasi di azienda agricola).

FORNITORE: parte (l'operatore) che ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino e, se applicabile, continuano a soddisfare i requisiti su cui è basata la certificazione.

INFRAZIONE: inadempienza manifesta o avente effetti prolungati degli obblighi prescritti dal Reg. CEE 2092/91, sia per elementi documentali, sia per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'operatore, compreso il mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

IRREGOLARITÀ: mancato rispetto degli aspetti formali documentali, nonché la mancata applicazione delle disposizioni del Reg. CEE 2092/91, senza effetti prolungati in grado di

modificare lo status aziendale.

ISPETTORE: tecnico esperto che esegue le visite ispettive presso gli operatori.

LABORATORIO DI PROVA: laboratorio d'analisi che opera conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, in possesso di accreditamento SINAL, per i metodi di prova aventi precisione e incertezza nei campi di misura che interessano ASS.

LICENZA: documento con il quale ASS accorda, a seguito stipula contrattuale, il diritto di utilizzare certificati o marchi o dichiarazioni di conformità per un determinato prodotto, processo o servizio, secondo le regole dello schema di certificazione.

LICENZIATARIO: l'operatore in possesso della licenza (che chiede certificati di prodotto o utilizza autorizzazioni alla stampa etichette).

METODO DI PROVA: procedura tecnica specificata per eseguire una prova.

NON CONFORMITÀ: azione o situazione di inadempienza a quanto previsto dai regolamenti, accordi contrattuali e specificazioni tecniche per le produzioni biologiche.

OdC: Organismo di Controllo

OPERATORE: persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi, prodotti d'origine agricola vegetali o animali, ai fini della loro vendita, o che effettua condizionamento, distribuzione e vendita di tali prodotti. Sono inoltre operatori coloro che effettuano raccolta spontanea di prodotti vegetali.

PROVA: operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto secondo procedure specificate.

RAPPORTO DI PROVA: documento che presenta i risultati della prova ed altre informazioni ad essa relative. Spesso è riferito al documento riportante il risultato di una indagine analitica.

RECLAMO: contestazione relativa all'attività di controllo e certificazione in merito ad azioni di ASS, o relative ai fornitori, o relative ai prodotti certificati.

RICHIAMO: invito scritto a rimuovere una non conformità.

RICORSO: la controversia attivata dal fornitore avversa a decisioni prese da ASS in merito a contenziosi.

SISTEMA DI CONTROLLO: organizzazione di tutte le attività di controllo per la conformità al Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

SOPPRESSIONE DELLE INDICAZIONI AL METODO: divieto per l'operatore di usare indicazioni relative al metodo di produzione biologica nelle etichette e nei documenti in relazione alla partita o all'intera produzione (declassamento a prodotto convenzionale).

SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE: sospensione temporanea della certificazione per un periodo massimo di 12 mesi riferita alla partita, ad uno o più appezzamenti e/o unità di produzione e/o di preparazione e/o di importazione, nonché a singole linee di lavorazione.

VISITA ISPETTIVA: visita di controllo presso l'operatore.

03 Riferimenti

I documenti di riferimento alla base del presente regolamento sono: la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica; la norma UNI CEI EN 45011 "Criteri generali per gli Organismi di certificazione di prodotti"; le norme UNI CEI 70006 "Regole generali per un sistema tipo di certificazione di prodotti da parte di un organismo indipendente"; il manuale della qualità di ASS; lo Statuto di ASS; l'Atto costitutivo di ASS; le delibere del Consiglio di Amministrazione di ASS e i Regolamenti, le circolari e le prescrizioni di SINCERT in materia.

04 Struttura organizzativa e operativa

La struttura organizzativa ed operativa di ASS per lo schema di certificazione del metodo

da agricoltura biologica è così costituita:

a livello nazionale

- dal Consiglio di Amministrazione (CdA) cui fanno capo il Comitato per la Trattazione dei Ricorsi (CO.TRICO), il Comitato tecnico di ratifica (CTR) e l'Ufficio Qualità (UF.QUA) che operano su delega dello stesso CdA;
- dal Presidente, dal Comitato di riesame del sistema (CO.RIE) e dalla Direzione Tecnica (D.T.) cui fanno capo la Direzione Software, l'Ufficio Estero e l'attività di Sviluppo e Promozione;
- dal Comitato tecnico di delibera (CTD);
- dal Comitato di Filiera (CO.FIL).

a livello regionale

- dalla Direzione Regionale (D.R.) collegata alla D.T da cui dipende ed è responsabile della gestione locale. Da essa dipendono i Tecnici addetti alle Ispezioni (TE.ISPE).

05 Domanda di certificazione (ingresso al sistema di controllo)

La richiesta d'ingresso al Sistema di Controllo interessa le diverse tipologie di operatori: aziende di produzione, preparazione, condizionamento di prodotti alimentari, aziende di sola commercializzazione e aziende di importazione.

Aziende di produzione

Sono riferibili a questa categoria le aziende agricole che producono prodotti vegetali e/o zootecnici, operanti nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico sanitaria e civilistiche specifiche del settore. Le richieste devono essere formalizzate attraverso l'invio della copia della "Notifica di Produzione con Metodo biologico". L'originale della stessa va inviata all'autorità territoriale competente. La notifica deve essere integrata dai seguenti documenti in copia o da autocertificazione nei casi previsti con specifiche delibere di giunte regionali:

1. Carta d'identità del titolare della notifica;
2. Partita IVA o codice fiscale;
3. Programma Annuale di Produzione (produzioni vegetali o zootecniche);
4. Documentazione probante le superfici ed i dati catastali dichiarati;
5. Documentazione probante i dati catastali degli immobili dichiarati;
6. Planimetrie relative alle superfici dichiarate;
7. Planimetrie relative agli immobili dichiarati;
8. Lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
9. Dichiarazione integrativa alla notifica (relazione tecnica prevista dall'All. III del Reg. CEE 2092/91).

Inoltre le aziende di produzione zootecnica dovranno allegare:

1. Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche;
2. Programma di reperimento degli alimenti;
3. Programma della gestione della rimonta e della riproduzione;
4. Piano sanitario;
5. Registri aziendali, ai sensi del DPR n. 317/96.

Aziende di preparazione e condizionamento di prodotti alimentari

Sono riferibili a questa categoria le aziende, non classificabili come produttori dalla normativa vigente, che effettuano manipolazione di prodotti vegetali e derivati e/o di origine animale e derivati.

Le richieste devono essere formalizzate attraverso l'invio della copia della "Notifica di Produzione con Metodo biologico", a seguito della trasmissione dell'originale della stessa alle autorità competenti. La notifica deve essere integrata dai seguenti documenti in copia o da autocertificazione nei casi previsti con specifiche delibere di giunte regionali:

1. Carta d'identità del titolare della notifica;
2. Partita IVA o codice fiscale;
3. Documentazione probante i dati catastali degli immobili dichiarati;
4. Planimetrie relative agli immobili dichiarati;
5. Autorizzazioni ad operare, rilasciate dalle competenti autorità;
6. Contratto specifico nel caso di lavorazioni effettuate presso strutture di terzi;
7. Lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
8. Manuale di autocontrollo conforme alla normativa comunitaria e nazionale (HACCP);
9. Dichiarazione integrativa alla notifica (relazione tecnica prevista dall'All. III del Reg. CEE 2092/91).

Aziende di commercializzazione

Sono riferibili a questa categoria le aziende che effettuano la sola commercializzazione di prodotti biologici etichettati e/o allo stato sfuso nelle fasi intermedie della filiera oppure direttamente al consumatore di prodotti biologici allo stato sfuso. Le richieste devono essere formalizzate attraverso l'invio della copia della "Notifica di Produzione con Metodo biologico", a seguito della trasmissione dell'originale della stessa alle autorità competenti. La notifica deve essere integrata dai seguenti documenti in copia o da autocertificazione nei casi previsti con specifiche delibere di giunte regionali:

1. Carta d'identità del titolare della notifica;
2. Partita IVA o codice fiscale;
3. Documentazione probante i dati catastali degli immobili dichiarati;
4. Planimetrie relative agli immobili dichiarati;
5. Lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
6. Dichiarazione integrativa alla notifica (relazione tecnica prevista dall'All. III del Reg. CEE 2092/91).

Aziende di importazione

Sono riferibili a questa categoria le aziende che importano prodotti ottenuti con metodo biologico da paesi non compresi nell'Unione europea, che operano secondo le modalità previste dall'art. 11 del REG. CEE. n. 2092/91 e successive integrazioni e modificazioni.

Le richieste devono essere formalizzate attraverso l'invio della copia della "Notifica di Produzione con Metodo biologico", a seguito della trasmissione dell'originale della stessa alle autorità competenti (Ministero). La notifica deve essere integrata dai seguenti documenti:

1. Carta d'identità del titolare della notifica;
2. Partita IVA o codice fiscale;
3. Lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
4. Dichiarazione integrativa alla notifica (relazione tecnica prevista dall'All. III del Reg. CEE 2092/91).

Le aziende che effettuano attività multiple (es. produzione e preparazione o preparazione ed importazione), ad integrazione della notifica, devono presentare la documentazione propria di ogni tipologia.

La richiesta d'ingresso equivale all'accettazione del pagamento delle quote di servizio stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, all'impegno a consentire il libero accesso al personale incaricato da ASS, ai luoghi di produzione, trasformazione e manipolazione dei prodotti, nonché alla documentazione relativa alle attività oggetto di certificazione.

06 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari

La D.R. acquisisce le richieste di ingresso al Sistema di Controllo di ASS da qualsiasi soggetto che operi nel campo agroalimentare, senza alcuna limitazione o discriminazione, provvede alla valutazione della documentazione, se corretta dispone la prima visita di avvio. Nel caso la documentazione fosse incompleta o incongruente, la D.R. informerà l'interessato delle integrazioni o degli interventi necessari a superare le non conformità evidenziate, indicando i tempi ed i termini utili. In attesa della documentazione richiesta, la procedura di ingresso rimane sospesa.

Superata la fase procedurale iniziale, viene effettuata la visita ispettiva di avvio, da parte di un incaricato di ASS, che ha lo scopo di stabilire l'idoneità all'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, riguardo, soprattutto, ad aspetti ambientali, operativi, strutturali e gestionali dell'azienda.

La D.R. raccoglie l'intero fascicolo del controllato e invia gli originali della documentazione e del verbale ispettivo alla D.T., trattenendone la copia fotostatica.

La D.T. valuta la documentazione ricevuta e propone l'azienda al CTD per il giudizio di ammissione al Sistema di Controllo. Il Comitato tecnico delibera a sua volta riesamina la conformità del fascicolo ed emette il pronunciamento.

Nel caso di pronunciamento positivo, l'azienda viene iscritta nel registro degli operatori controllati e riceve l'attestato di idoneità aziendale al regime di controllo di ASS, congiuntamente alle schede di registrazioni previste dal DL 220/95.

L'assoggettamento ha inizio a far data dalla prima notifica o nel caso in cui la notifica fosse incompleta e necessaria di documentazione integrativa, la data d'ingresso corrisponde a quella del protocollo d'arrivo della documentazione mancante. In casi particolari, riportando una valida motivazione, la DR e la DT possono proporre al CTD date diverse. Il CTD ha potere decisionale in merito.

Nel caso di pronunciamento negativo, l'azienda viene informata dell'esito con adeguato dettaglio sulle motivazioni dello stesso, l'elencazione delle misure correttive necessarie al fine di superare le difformità ed i tempi di esecuzione per evitare il decadimento della domanda. Entro la scadenza, l'operatore interessato dovrà inviare una dichiarazione che attesti le azioni correttive effettuate, che verranno vagliate in occasione della prima visita

ispettiva. In mancanza di alcuna comunicazione la domanda di ingresso si ritiene decaduta.

07 Documentazione aziendale

I documenti che devono essere conservati e tenuti aggiornati dal controllato, per le diverse tipologie di aziende sono:

Aziende di produzione vegetale

Scheda materie prime strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Scheda operazioni colturali strumento di registrazione che deve contenere l'impiego produttivo dei mezzi tecnici (prodotti di difesa, mezzi tecnici, ecc.) e le operazioni agronomiche effettuate in azienda.

Scheda vendite strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce dall'azienda.

Dichiarazione di conformità documento con il quale l'operatore può effettuare transazioni economiche delle proprie produzioni agricole secondo le indicazioni riportate nel certificato di conformità rilasciato da Suolo e Salute. L'operatore deve accuratamente conservare una copia per ogni transazione economiche eseguita.

Lista di distribuzione del certificato di conformità documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio certificato di conformità in corso di validità.

Aziende di produzione zootecnica

Registro delle materie prime, strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel ciclo produttivo, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro vendite, strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto, tal quale o trasformato, che esca dal ciclo produttivo. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite.

Può essere costituito da DDT o altri documenti di accompagnamento fascicolati, numerati e vidimati.

Registro aziendale, ai sensi del DPR 317/96, strumento di registrazione della mobilità degli animali. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite.

Registro annuale delle postazioni (RAP), strumento di registrazione della situazione degli apiari, con obbligo di aggiornamento quindicinale ed accompagnato da adeguata cartografia descrittiva. E' in formato libero e però deve riassumere la consistenza e la dislocazione dell'alveare, il carico e lo scarico delle cassette, durata e modalità del trasporto, periodo di permanenza, periodo di conversione e tipologia di prodotti ottenuti.

Dichiarazione di conformità documento con il quale l'operatore può effettuare transazioni economiche delle proprie produzioni agricole secondo le indicazioni riportate nel certificato di conformità rilasciato da Suolo e Salute. L'operatore deve accuratamente

conservare una copia per ogni transazione economiche eseguita.

Lista di distribuzione del certificato di conformità documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio certificato di conformità in corso di validità.

Aziende di preparazione e condizionamento di prodotti alimentari

Scheda materie prime strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Scheda trasformazione prodotto strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura e la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel processo di trasformazione

Scheda vendite strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce dall'azienda.

Scheda di registrazione carico/scarico etichette: strumento di registrazione in cui l'operatore riporta, per ogni lotto di produzione in cui abbia impiegato etichette autorizzate dalla DT, il numero di quelle utilizzate, eliminate come scarti e la relativa giacenza.

Dichiarazione di conformità documento con il quale l'operatore può effettuare transazioni economiche delle proprie produzioni agricole secondo le indicazioni riportate nel certificato di conformità rilasciato da Suolo e Salute. L'operatore deve accuratamente conservare una copia per ogni transazione economiche eseguita.

Lista di distribuzione del certificato di conformità documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio certificato di conformità in corso di validità.

Aziende di commercializzazione

Scheda materie prime strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Scheda vendite strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce dall'azienda.

Scheda di registrazione carico/scarico etichette: strumento di registrazione in cui l'operatore riporta, per ogni lotto di produzione in cui abbia impiegato etichette autorizzate dalla DT, il numero di quelle utilizzate, eliminate come scarti e la relativa giacenza.

Dichiarazione di conformità documento con il quale l'operatore può effettuare transazioni economiche delle proprie produzioni agricole secondo le indicazioni riportate nel certificato di conformità rilasciato da Suolo e Salute. L'operatore deve accuratamente conservare una copia per ogni transazione economiche eseguita.

Lista di distribuzione del certificato di conformità documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio certificato di conformità in corso di validità.

Le aziende che effettuano attività multiple (es. produzione e preparazione o preparazione ed importazione) devono conservare le schede di registrazione proprie per ogni tipologia.

I registri indicati possono essere tenuti sia su supporto cartaceo che informatico. In presenza di registrazione su supporto informatico, al momento dell'ispezione, il TE.ISPE

deve poter contare sulla stampa aggiornata degli stessi su carta vidimata e numerata dall'OdC. I registri in formato elettronico possono essere liberi nel formato e personalizzati da ogni azienda a condizione che contengano tutte le informazioni previste dalle schede riportate nel DL 220/95. L'azienda che intende utilizzare registri informatizzati ne deve fare esplicita richiesta all'OdC.

I registri cartacei utilizzati sono invece conformi ai modelli AF63 DPA15 già previsti dal citato DL 220/95.

La documentazione fiscale o contrattuale relativa agli acquisti, alle vendite e alle prestazioni di servizi deve essere conservata in originale o in copia nei relativi registri.

08 Attività analitica

Nel corso dell'attività ispettiva possono essere prelevati campioni da parte dell'Ispettore incaricato, in funzione di quanto previsto nel Piano annuale di campionamento, redatto dalla DT o in funzione di eventuali dubbi o sospetti di utilizzo di sostanze non ammesse. I criteri guida del piano di campionamento si basano sulle filiere produttive a più alto rischio scelte sulla base di considerazioni tecniche e sui dati storici dei precedenti riscontri analitici. Altro caso in cui possono essere prelevati campioni è per monitorare eventuali fonti di inquinamento esterne all'azienda controllata. Possono essere soggetti al campionamento prodotti vegetali o animali ottenuti in azienda, e ogni altra sostanza che a qualsiasi titolo possa intervenire nei processi produttivi aziendali.

ASS, non disponendo di proprie strutture di prova, si affida a laboratori esterni per le analisi. Con tali laboratori viene stipulata apposita convenzione per stabilire i termini e le condizioni a cui è soggetto il rapporto di collaborazione. I laboratori devono avere il requisito dell'accreditamento "SINAL" e devono, quindi, essere conformi alle norme ISO 17025.

09 Verifiche ispettive

La D.R. dispone l'effettuazione delle visite ispettive sulla base del piano ispettivo, per le aziende in attività ordinaria, entro 30 gg dalla notifica per le aziende nella fase di avvio.

- aziende in fase di avvio

Nella fase di avvio, particolare importanza viene data alla verifica della corrispondenza tra il materiale documentale e la realtà operativa. La visita ispettiva di avvio ha quale obiettivo l'ammissibilità al sistema di controllo e pertanto deve tenere in considerazione anche gli aspetti della competenza del controllato, la situazione dell'ecosistema circostante, la sua idoneità ecologico/ambientale e la dimensione dei fattori di rischio accidentali. La data della visita è concordata con il controllato.

- aziende in regime

le aziende in regime sono ispezionate ogni anno tramite l'ausilio di un piano tipo di controllo stilato alla fine di ogni anno dalle singole direzioni regionali con l'approvazione della direzione tecnica.

Il numero delle verifiche ispettive presso ogni operatore è correlato al rischio aziendale calcolato utilizzando un metodo oggettivo basato sull'uso di check list nelle quali a ciascun

fattore di rischio considerato è associata una scala di valori numerici di rischio. I criteri utilizzati per valutare il rischio aziendale sono specifici per tipologia produttiva. Il risultato finale di questa applicazione è la valutazione del rischio aziendale a cui corrisponde un numero minimo di visite ispettive annue come indicato nella tabella:

Rischio aziendale	N° ispezioni
Rischio basso	Min 1 ispezione/anno
Rischio medio	Min 2 ispezione/anno
Rischio alto	Min 3 ispezione/anno

Il valore del rischio aziendale, essendo basato su fattori di rischio variabili, può subire delle modifiche nel tempo e di conseguenza anche il numero minimo di verifiche ispettive/annue per operatore. L'eventuale variazione del rischio aziendale viene comunicato per iscritto all'operatore successivamente alla predisposizione del piano di controllo e comunque prima dell'inizio del piano tipo di controllo annuale.

Durante le verifiche ispettive in azienda, può capitare che l'ispettore di Suolo e Salute sia accompagnato da osservatori esterni con il ruolo di verificatori dell'operatività dell'OdC inviati dal Sincert (organismo di accreditamento) o dalle Autorità Pubbliche di Controllo o sia affiancato da personale interno per l'espletamento dell'iter di formazione per il ruolo da ispettore.

- criteri di assegnazione delle ispezioni

Le visite ispettive ordinarie sono programmate ed interessano ogni controllato almeno una volta all'anno per le produzioni vegetali ed almeno due volte all'anno per le produzioni zootecniche.

Le ispezioni vengono affidate al personale tecnico ispettivo in possesso dei requisiti specificati nella Prq 10 e nel caso di nuovo personale solo dopo aver frequentato il corso di addestramento.

Il rapporto indicativo tecnico/n° aziende può variare in base alla complessità della struttura aziendale da ispezionare.

- fasi operative

Quattro sono le fasi operative in cui si articola l'ispezione: innanzi tutto l'accertamento della corrispondenza tra documentazione cartacea e la realtà produttiva, secondariamente la verifica, per presa di visione diretta, degli impianti, delle strutture e dei magazzini, inoltre l'analisi della documentazione aziendale e infine le redazioni del verbale di ispezione e del modulo di resoconto della visita ispettiva, codificato, di cui verrà lasciata copia al controllato. Il TE.ISPE consegna la relazione di ispezione e il resoconto di visita ispettiva, redatti rispettivamente su apposito modulo denominato AF62/DPA14 (completo in tutte le sue sezioni e sottoscritto dal controllato o da un suo rappresentante) e sul RQ 19.12, alla D.R. entro 30 gg. dall'effettuazione della stessa. Il modulo AF62/DPA14 potrà essere integrato da specifiche check list settoriali, o sostituito dalle stesse nel caso che la visita ispettiva interessi solo le attività di un singolo settore. La D.R. dopo aver visionato la relazione di ispezione, gestisce i dati aziendali nel sistema informatico di ASS in tutti gli aspetti in cui vi sono state variazioni o non conformità. La DR invia tali dati alla direzione

software, a cadenza settimanale, per gli aggiornamenti ed i monitoraggi su scala nazionale, utilizzati dalla DT come strumento di controllo interno.

- aree operative

Cinque sono le aree operative della procedura standardizzata della visita ispettiva: Attività di produzione vegetale e zootecnica, Ricovero animali, Attività di trasformazione, Magazzini e Verifica della documentazione aziendale.

10 Rilascio dei certificati e autorizzazione alla stampa di etichette.

L'azienda in regime di controllo in possesso dell'attestato di idoneità aziendale può richiedere alla sede competente di Suolo e Salute l'attestato di conformità o il certificato di conformità e/o l'autorizzazione alla stampa di etichette utilizzando gli appositi moduli di richiesta.

Il Certificato di conformità autorizza l'operatore ad emettere dichiarazioni di conformità, relative al metodo da agricoltura biologica, per le sole produzioni agroalimentari riportate in allegato al certificato. In caso di rilascio del certificato di conformità Suolo e Salute invia all'operatore la dichiarazione di conformità necessaria per la commercializzazione delle produzioni da agricoltura biologica.

Ogni qualvolta l'operatore esegue una transazione commerciale con le indicazioni da agricoltura biologica deve compilare la dichiarazione di conformità. Questo documento è costituito da tre copie la prima dovrà accompagnare il prodotto commercializzato, la seconda dovrà essere spedita alla direzione regionale di Suolo e Salute competente per territorio e la terza dovrà essere conservato dall'operatore per i controlli durante le verifiche di sorveglianza.

La copia inviata a Suolo e Salute sarà poi controllata dalla direzione regionale e in caso di conformità la transazione commerciale verrà validata ufficialmente attraverso l'inserimento della specifica transazione commerciale nel database di Suolo e Salute e potrà essere visionata attraverso il sito web: www.suoloesalute.it

In caso di rilascio dell'autorizzazione alla stampa etichette, Suolo e Salute invia all'operatore autorizzato la scheda di registrazione carico/scarico etichette in forma cartacea ma potrà essere usata anche una registrazione su supporto informatico.

In alternativa al certificato di conformità, alle aziende, che nel corso dell'anno precedente di riferimento hanno richiesto ed ottenuto un numero di certificati inferiore a cinque, Suolo e Salute rilascia esclusivamente il documento di transazione o certificato di prodotto.

I documenti emessi da Suolo e Salute sono i seguenti:

- **il certificato di conformità** è il documento che elenca singolarmente i prodotti per i quali l'operatore è autorizzato da Suolo e Salute a rilasciare dichiarazioni di conformità. Viene emesso al termine del periodo di conversione e in esso sono inclusi anche i codici di autorizzazione di ogni singolo prodotto. E' emesso dal Direttore regionale competente su specifica delega rilasciata dal CdiA.
- **l'autorizzazione alla stampa di etichette** è il certificato di prodotto proprio dei prodotti finiti e confezionati, ed è il documento che permette all'operatore di indicare sull'etichetta commerciale i riferimenti all'agricoltura biologica. E' emessa dal

Presidente e su richiesta dell'interessato. L'operatore autorizzato alla stampa delle etichette ha l'obbligo di tenere aggiornata la scheda di registrazione carico/scarico etichette fornita dalla DT sia essa in formato cartaceo e /o informatico.

- **Certificati di prodotto o documenti di transazione** emessi da Suolo e Salute a fronte di richieste formalizzate dall'operatore e relative alle singole partite di prodotto per le quali l'operatore ha emesso una dichiarazione di conformità o, nel caso del certificato di prodotto, ha emesso fatture e/o ddt riportanti i riferimenti all'agricoltura biologica per i prodotti commercializzati.
- **Dichiarazione di conformità** è un documento, che viene consegnato da Suolo e Salute assieme al certificato di conformità. L'operatore deve compilarlo ogni qualvolta esegue una transazione commerciale. Nello specifico, nel documento di transazione, l'azienda è tenuta a riportare in particolare la dicitura commerciale del prodotto seguita dalla frase “...**da agricoltura biologica.**” Inoltre devono essere riportati i riferimenti al certificato di conformità rilasciato con il quale l'azienda è autorizzata a dichiarare l'origine da agricoltura biologica delle produzioni commercializzate.

L'Organismo di Controllo ASS emette i seguenti attestati:

- **Attestato di idoneità aziendale** è la dichiarazione rilasciata da Suolo e Salute che indica per quali produzioni l'operatore è soggetto a controllo. Viene rilasciato inizialmente come atto conclusivo del processo di notifica. Viene utilizzato come documento che attesti l'iscrizione agli albi regionali degli Operatori (D.L.vo 220/95) e/o come attestazione di idoneità da inviarsi agli Operatori una volta terminato l'iter di ammissione al sistema di controllo.

Tale documento contiene le seguenti informazioni:

per i produttori vegetale e zootecnici: l'identificazione degli appezzamenti e delle colture sottoposte al controllo con l'indicazione, appezzamento per appezzamento, delle date di inizio e fine conversione (o di eventuali provvedimenti di sospensione);
per i preparatori e gli importatori: l'identificazione della sede sociale e del/i sito/i produttivi sottoposti al controllo nonché una generica descrizione delle attività sottoposte al controllo.

- **Attestato di deroga zootecnica** è il documento che completa la notifica per l'ammissione delle aziende zootecniche che ne fanno richiesta in fase di visita di avvio. La sua validità è correlata alla tipologia delle deroghe ed al periodo previsto dal Reg. CE 1804/99 e successivi D.M. Viene emesso anche successivamente all'ingresso dell'azienda a fronte di necessità tecniche riscontrate dall'operatore e ritenute necessarie dall'ispettore durante la verifica ispettiva.
- **Attestato di conformità** è il documento che certifica la conformità dell'azienda, o di parte di essa, al sistema di controllo. E' emesso dalla D.R. agli operatori che ne fanno richiesta, per tutti gli usi esclusi quelli commerciali. Questo attestato non sostituisce il certificato di conformità e/o il documento di transazione o il certificato di prodotto.

- **Attestato di conformità particellare** è il documento che attesta particella per

particella per quali produzioni l'operatore è soggetto a controllo con il relativo stato di conformità. Viene rilasciato dalle DR competenti esclusivamente alle Autorità pubbliche che lo richiedono

11 Mantenimento della certificazione

La D.R. annualmente, entro il 30 novembre, predispone il piano tipo di controllo e lo sottopone per l'approvazione alla D.T. e in caso affermativo da avvio all'attività ispettiva. Possono essere previste variazioni al piano che in tal caso devono essere preventivamente autorizzate ed approvate dalla DT.

Inoltre la DR acquisisce, per le aziende già inserite nel Sistema di Controllo, i PAP di prima comunicazione (entro il 31 gennaio di ogni anno) e loro eventuali variazioni, ne verifica la conformità, e in caso di variazioni rispetto al piano di controllo può predisporre una variazione del piano tipo.

I TE.ISPE effettuano le visite ispettive come da Piano di Controllo, i verbali d'ispezione vengono consegnati alla D.R. la quale provvede ad inserire i dati nel supporto informatico di ASS. Tali dati vengono inviati con cadenza settimanale alla direzione software per la loro elaborazione. Il tecnico ispettore al termine della visita ispettiva lascerà, al controllato, un resoconto di visita ispettiva nel quale verrà riportato in forma succinta il risultato della verifica. Una copia conforme del verbale di ispezione potrà essere inviata, dalla DR, all'operatore solo dietro una sua richiesta formale.

La D.T. inserisce tutta la documentazione in apposito programma informatico, fornito dal Ministero della Programmazione Agricola, denominato BIOL.

12 Aziende di importazione

L'operatore che effettua operazioni di importazioni di materie prime da agricoltura biologica dall'estero deve, in ottemperanza al Reg. CE 1788/01 e successive modifiche, richiedere l'iscrizione nelle liste degli importatori e/o richiedere la licenza di importazione all'ufficio preposto dal MIPAF. Tale autorizzazione è soggetta a rinnovo annuale dalla data del rilascio.

Le aziende che richiedono il certificato per l'importazione di prodotti da agricoltura biologica devono inviare la documentazione richiesta dall'OdC almeno 7 giorni prima della data di sdoganamento.

13 Procedure di sorveglianza

Dopo l'emissione dell'attestato di idoneità aziendale inizia, nei confronti dell'operatore, una azione di sorveglianza allo scopo di verificare che l'azienda mantenga i requisiti generali previsti dal REG CEE 2092/91 e che i prodotti, da essa messi in commercio, siano conformi alle prescrizioni previste per l'agricoltura biologica. Durante le visite di sorveglianza l'operatore deve dare libero accesso agli appezzamenti e alle strutture aziendali e deve garantire la massima collaborazione col personale appositamente incaricato da ASS.

Le visite di sorveglianza sono effettuate in modo annunciato ed in data concordata con l'operatore, sulla base di fattori di rischio che permettono di classificare le aziende:

aziende a basso rischio: minimo 1 visita ispettiva/anno;

aziende a medio rischio: minimo 2 visite ispettiva/anno;
aziende a rischio alto: minimo 3 visite ispettive/anno.

Su decisione della DR o della DT, possono altresì essere fatte visite ispettive straordinarie e visite ispettive non annunciate o con preavviso breve.

Possono essere prelevati campioni nelle condizioni riportati al punto 8 del presente regolamento. Al prelievo campione corrisponde un apposito verbale, sottoscritto dall'ispettore e dall'operatore. All'operatore viene consegnato un'aliquota delle quattro o più prelevate nel caso siano necessarie eventuali verifiche di parte eseguite dall'operatore. L'aliquota del campione lasciata all'operatore deve essere adeguatamente conservata in condizioni idonee ad evitare la sua deperibilità. In caso di esito positivo dell'analisi sulla prima aliquota si provvede ad inviare per la conferma del risultato una seconda aliquota ad altro laboratorio convenzionato con ASS e accreditato Sinal. Nel caso di primo rapporto di analisi positivo o di indagini o verifiche in itinere la D.R. procede all'invio della comunicazione di sospensione cautelativa con la quale si informa l'operatore sia sull'esito del rapporto di prova sia sulla responsabilità dell'immissione sul mercato di prodotto non conforme. In caso di conferma del risultato positivo nella seconda analisi, la DR attiva l'iter di infrazione comunicando la situazione alla DT. La DT valuta la documentazione e propone al CTD l'infrazione conformemente al quadro sanzionatorio di ASS. Il CTD si riunisce per la valutazione della documentazione ed emissione della sanzione.

Nel caso in cui il risultato della seconda analisi sia contrastante con l'esito della prima, si provvederà ad inviare un terzo campione ad un altro laboratorio convenzionato per definire in maniera decisiva il risultato e quindi l'azione da intraprendere che potrà essere l'annullamento della sospensione cautelativa a fronte di esito negativo delle analisi o l'attivazione dell'iter di infrazione in caso di esito positivo.

14 Modifiche alle condizioni di certificazione

Le condizioni di certificazione e le regole del sistema di controllo possono, nel tempo, variare a seguito di modifiche legislative, di delibere del Consiglio di Amministrazione ed alle evoluzioni degli strumenti di valutazione di efficacia dell'attività.

Nel caso si presentassero delle modifiche alle condizioni di certificazione, ASS si impegna a comunicare a tutti gli operatori le modifiche intercorse, le azioni correttive ed i termini entro cui le stesse devono essere effettuate. La mancata attuazione delle azioni correttive comporta il ritiro della certificazione. Il ritardo nella realizzazione delle azione correttive comporta sospensione della certificazione.

15 Sanzioni

Sulla base della normativa comunitaria, sono previsti due livelli di non conformità: irregolarità ed infrazione, alle quali fanno seguito sanzioni la cui tipologia viene graduata in funzione della capacità di pregiudicare o meno la sicurezza del sistema di controllo.

In una procedura specifica, ASS definisce le modalità per l'applicazione delle sanzioni da adottare rispetto alle irregolarità ed infrazioni commesse.

Le sanzioni applicabili sono:

- richiamo

- diffida
- soppressione delle indicazioni sul metodo biologico
- sospensione della certificazione
- esclusione dell'operatore

Richiamo: si tratta di un provvedimento che non ha efficacia sulla certificazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di un richiamo comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente una diffida.

Diffida: si tratta di un provvedimento che non ha efficacia sulla certificazione a condizione che lo stesso trovi soddisfazione entro i termini indicati. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una diffida comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente soppressione delle indicazioni al metodo dell'agricoltura biologica.

Soppressione delle indicazioni biologiche: la soppressione delle indicazioni comporta il divieto per l'Operatore di riportare, nelle etichette e nei documenti dei prodotti interessati dall'irregolarità, le indicazioni relative al metodo dell'agricoltura biologica in relazione alla partita, o all'intera produzione interessata dall'irregolarità. La verifica della applicazione e della relativa efficacia è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente sospensione della certificazione.

Sospensione della certificazione: viene applicata nel caso in cui sia compromessa l'affidabilità dell'Operatore controllato e consiste nella sospensione della certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. CE n. 2092/91, e nel ritorno al periodo di conversione per l'appezzamento o gli animali interessati dal provvedimento. La sospensione comporta per l'Operatore medesimo il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo dell'agricoltura biologica. Essa si può riferire ad una o più aree di lavorazione o all'intera azienda, nonché a singole linee di lavorazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una sospensione comporta normalmente l'esclusione dell'Operatore.

Esclusione dell'Operatore: avviene nel caso di infrazioni di livello tale da compromettere l'affidabilità dell'Operatore nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni, o nel caso in cui l'Operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti della autorità competenti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'OdC.

L'operatore escluso, che intenda presentare una nuova domanda di adesione al sistema di controllo dell'agricoltura biologica, potrà procedere in tal senso solo dopo che saranno trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di esclusione dal sistema di controllo.

16 Obblighi contrattuali

Nel caso in cui l'operatore venga escluso dal sistema di controllo per mancato adempimento degli obblighi contrattuali con Suolo e Salute, lo stesso può essere riammesso previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento e dietro richiesta ufficiale. La

richiesta di riammissione verrà valutata dalla Direzione regionale di Suolo e Salute, che dopo aver preso in considerazione alcuni aspetti di criticità come il rischio aziendale e la data dell'ultima ispezione effettuata comunica il proprio parere di riammissione alla DT. La DT valuta la documentazione inerente ed emette un parere indirizzato al CTD. La pratica di riammissione viene poi passata al CTD che deciderà se riammettere l'azienda senza soluzione di continuità o se ritenga necessario la presentazione di una nuova prima notifica e far seguire l'iter delle aziende in fase di avvio.

17 Pubblicazioni

ASS ogni anno redige e rende disponibile al pubblico: l'elenco dei prodotti certificati e quello delle relative aziende produttrici.

18 Riservatezza e conflitto d'interesse

Suolo e Salute assicura che tutte le informazioni acquisite durante le verifiche ispettive vengono trattate in maniera strettamente riservata salvo quando diversamente prescritto da disposizioni normative.

A tal fine tutto il personale interno e i valutatori di Suolo e Salute, siano essi assunti o a contratto, sottoscrivono un impegno formale alla riservatezza. Ciò implica che tutte le informazioni sui richiedenti e sulle aziende certificate vengono trattate in via confidenziale e vengono adottati i necessari provvedimenti per limitare l'accesso alla documentazione aziendale.

Inoltre al fine di garantire la terzietà e l'indipendenza, tutto il personale di Suolo e Salute coinvolto nell'attività ispettiva e nelle attività di delibera e di ratifica non svolge alcun tipo di consulenza nei confronti degli operatori ispezionati ed, inoltre, non svolge attività che siano in contrasto o che collimino con le attività degli operatori medesimi.

19 Rinnovo della attestazione di idoneità

Nel caso in cui l'operatore, che per qualsiasi motivo (decisione volontaria, sospensione della certificazione), viene meno ai requisiti di ammissibilità al sistema di controllo di ASS e voglia rientrare in regime di controllo, deve sottoporsi al rinnovo dell'attestazione di idoneità.

La procedura da applicarsi nel caso indicato è la stessa delle aziende di prima ammissione. La competenza del rinnovo dell'attestazione di idoneità è del CTD.

20 Ricorsi e reclami

I ricorsi, nei confronti delle decisioni avverse prese dall'OdC, sono un diritto degli operatori controllati. Nei confronti delle decisioni del CTD o di qualsiasi altra struttura deliberante di ASS, i singoli o le imprese che si ritengono lese nei propri diritti, di qualsiasi natura, possono produrre ricorso al CO.TRICO. Le decisioni del CO.TRICO sono insindacabili. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Pesaro.

I reclami sulle attività operative di ASS vanno indirizzati alla Direzione Tecnica che provvede a dare risposta entro trenta giorni. I reclami nei confronti dell'operato di ASS che provengono alla struttura da qualsiasi livello vengono inoltre trattati dal R.AQ. Ciò permetterà di avviare le opportune azioni correttive e in fase di riesame del sistema di

apportare le necessarie modifiche.

21 Presentazione ricorsi e reclami

Il ricorso va prodotto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento oggetto di contestazione, deve contenere, in forma dettagliata, le argomentazioni dello stesso e la documentazione a supporto delle tesi di contraddittorio, dovrà essere spedito con lettera raccomandata, anche a mano, indirizzata al CO.TRICO, in una delle sedi nazionali o regionali di ASS. Trascorsi i termini di presentazione, il ricorso si riterrà decaduto così come non verranno prese in considerazione le eventuali integrazioni argomentali o documentali che l'interessato non si fosse riservato di presentare successivamente.

22 Iter gestione ricorsi

Il presidente del CO.TRICO, ricevuta la comunicazione dal Presidente, che deve avvenire entro 15 gg., avvia l'istruttoria e convoca il comitato, previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria.

Il CO.TRICO emette il parere entro 60 gg dal ricevimento del ricorso, tranne i casi in cui, per motivi che saranno di volta in volta indicati, la decisione potrà essere presa nel termine di 90 giorni.

Il CO.TRICO giudicherà i ricorsi presentati adottando il principio maggioritario. Nel caso di presenza non completa della composizione del comitato (due membri) le decisioni sono prese all'unanimità.

Il CO.TRICO ha autonomia procedurale ed ha accesso a tutti gli archivi di ASS.

23 Nota alla revisione

Questo documento del sistema qualità dell'Organismo di Controllo Suolo e Salute s.r.l (REGCERT), contrassegnato dalla revisione EM/REV 00.09, sostituisce ogni altro precedente con la stessa codifica.

La revisione ha interessato l'inserimento della dicitura "da autocertificazione nei casi previsti con specifiche delibere di giunte regionali" nella presentazione dei documenti all'atto della notifica.

Il presente documento impegna le parti (OdC e operatore), stabilisce diritti e doveri reciproci, nell'ambito della certificazione rilasciata da ASS.

Il regolamento si intende accettato e sottoscritto alla firma del contratto (RQ 16.06).